



## COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 6600

Fondo, 9 settembre 2019

### ORDINANZA N. 37/2019

OGGETTO Chiusura temporanea del sentiero della cascata di Tret.

#### IL SINDACO

Premesso che lungo il sentiero naturalistico della cascata di Tret si è recentemente verificata la caduta di grossi massi dal versante roccioso sovrastante il percorso;

Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere il sentiero nel tratto in corrispondenza del verificarsi degli episodi di caduta massi;

Vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 100 nonché il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg;

Visto il Regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie amministrative dovute per la violazione a regolamenti e ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 30.05.2008 e in particolare l'art. 9;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative e depenalizzazione;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16.05.1994 e successive modifiche;

#### ORDINA

la chiusura temporanea al transito pedonale del sentiero naturalistico della cascata di Tret nel tratto in corrispondenza del verificarsi degli episodi di caduta massi, dal giorno 09.09.2019 fino a revoca del presente provvedimento.

#### DEMANDA

al Servizio Tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente.

#### AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 con le procedure previste dalla L. 689/1981 quando il fatto non costituisce più grave reato.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul luogo.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della mancata osservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti e Custodi forestali di farla rispettare.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Forestale di Fondo;
- Stazione Carabinieri di Fondo;
- Polizia Locale Alta Val di Non.



IL SINDACO  
Daniele Graziadei